I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 3483/82/CECA DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1982

relativa all'obbligo per le imprese della Comunità di dichiarare le consegne di taluni prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che il mercato dell'acciaio continua a risentire gravemente del deterioramento della situazione economica ; che il livello della domanda varia nei diversi Stati membri e contribuisce a determinare notevoli differenze di prezzi nei vari mercati comunitari ;

considerando che tale situazione provoca dannosi cambiamenti nelle correnti delle consegne ; che questi cambiamenti hanno decisamente contribuito allo squilibrio del mercato dei prodotti siderurgici ;

considerando che i dati statistici di cui dispone la Commissione non le consentono di conoscere in modo sufficientemente preciso e completo i movimenti dei prodotti siderurgici all'interno del mercato comune ;

considerando inoltre che la Commissione ha constatato differenze relativamente importanti tra le statistiche delle consegne delle imprese e le statistiche doganali ;

considerando che è indispensabile mantenere l'unità del mercato siderurgico comunitario e rafforzare il rispetto della disciplina sulla quantità e sui prezzi ;

considerando che tali statistiche sono uno strumento complementare che permette di individuare eventuali infrazioni alle regole in materia di prezzi ; che esse serviranno inoltre a migliorare le valutazioni di mercato e la fissazione dei tassi di riduzione ;

considerando che il mercato dell'acciaio costituisce un unico comparto nel cui ambito i commercianti partecipano alla distribuzione di una notevole aliquota dei prodotti siderurgici ; che è pertanto necessario conoscere anche le consegne effettuate dalle imprese siderurgiche ai commercianti di acciaio ;

considerando che la Commissione deve poter disporre di statistiche delle consegne anche per la banda stagnata (incluse la banda nera ed il TFS), per i lamierini magnetici con un tenore di silicio pari o superiore all'1 %, per il materiale ferroviario e per le palancole ;

considerando che per garantire la massima corrispondenza tra le dichiarazioni delle imprese e le statistiche doganali la Commissione deve inoltre poter disporre di informazioni riguardanti i movimenti tra stabilimenti situati in almeno due Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. A decorrere da gennaio 1983, le imprese sono tenute a dichiarare mensilmente alla Commissione la ripartizione delle consegne che esse effettuano negli Stati membri della Comunità.

2. Va considerata come un'unica impresa, a norma della presente decisione, un gruppo di imprese che abbiano formato oggetto di una concentrazione ai sensi dell'articolo 66 del trattato.

3. Nel caso tuttavia di imprese che possiedano stabilimenti in almeno due Stati membri, la dichiarazione deve essere presentata per ognuno dei paesi in cui si trovano tali stabilimenti.

Articolo 2

Le dichiarazioni mensili di cui all'articolo 1 devono essere compilate conformemente ai formulari di cui agli allegati I e II e devono pervenire alla Commissione entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla fine del mese.

Articolo 3

1. Ai sensi della presente decisione sono considerati « commercianti di prodotti siderurgici » le imprese di distribuzione che effettuano vendite da magazzino dei prodotti di acciaio precisati agli allegati I e II.

Sono ugualmente considerati « commercianti di prodotti siderurgici » le imprese che commercializzano prodotti di acciaio dopo averli trasformati.

2. Ai sensi della presente decisione si ha trasformazione quando uno dei prodotti elencati nella decisione stessa è trasformato :

— in un altro prodotto di acciaio compreso tra quelli precisati negli allegati I e II mediante un'operazione diversa dalla laminazione, oppure

— in un prodotto ottenuto mediante taglio longitudinale di lamiere laminate a freddo in rotoli di larghezza uguale o superiore a 500 mm.

Articolo 4

Le imprese i cui stabilimenti sono situati in almeno due Stati membri devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro delle consegne mensili dei prodotti di cui alla presente decisione effettuate verso i propri stabilimenti situati sul territorio di un altro Stato membro.

Articolo 5

Le imprese devono dichiarare alla Commissione, entro il 25 febbraio 1983, la ripartizione delle consegne da esse effettuate negli Stati membri della Comunità, mese per mese durante il periodo luglio 1981 — giugno 1982 inclusi.

Articolo 6

1. La Commissione può procedere alla verifica della conformità e dell'esattezza delle dichiarazioni e delle informazioni di cui agli articoli 1, 4 e 5.

La Commissione può farsi assistere da organismi indipendenti o da esperti. Il segreto professionale delle imprese deve essere salvaguardato.

2. Il mandato dei controllori deve far riferimento alla presente decisione ed indicare quali sono le dichiarazioni fornite dall'impresa che essi sono incaricati di accertare. Le imprese devono permettere tali accertamenti senza che sia necessaria una apposita decisione individuale.

Articolo 7

Le imprese che si sottraessero agli obblighi degli articoli 1, 4, 5 e 6 o che fornissero informazioni false o incomplete sono passibili delle ammende e delle penalità di mora previste dall'articolo 47 del trattato CECA.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 1983.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

ALLEGATO I

QUESTIONARIO 372	CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI, DI QUALITÀ, SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE SALDABILI ... DETTI «SONDERBAUSTÄHLE» (TUTTE LE SCELTE)

(tonnellate)

IMPRESA :	CODICE :	CONSEGNE DEL MESE DI :

Linea n.	Codice prodotto	Consegne nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	11 101											
2	11 302											
3	11 102											
4	11 103											
5	11 104											
6	11 100											
7	11 200											
8	11 403											
9	11 404											
10	11 400											
11	11 300											
12	11 301											
13	12 101											
14	12 102											
15	12 100											

372

Linea n.	Codice prodotto	Consegne nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
20	13 101											
21	13 102											
22	13 100											
23	14 101											
24	14 104											
25	14 102											
26	14 103											
27	14 100											
28	15 101											
29	15 103											
30	15 104											
31	15 201											
32	15 100											
33	16 101											
34	16 102											
35	16 103											
36	16 104											
37	16 100											
38	17 100											
39	18 100											
40	19 100											

372

Linea n.	Codice prodotto	Consegne nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
41	14 105											
42	12 104											
43	16 105											
44	16 106											

(1) La determinazione del paese di destinazione si basa sulle consegne fisiche dei prodotti ai consumatori (utilizzatori finali o commercianti dei prodotti siderurgici quali definiti all'articolo 3 della presente decisione).

(a) Nel caso in cui l'impresa siderurgica non conosca il destinatario finale e/o non assuma direttamente o indirettamente la responsabilità del trasporto fisico della merce all'utilizzatore finale, tale consegna dovrà essere dichiarata come essendo stata effettuata da un commerciante.

(b) Nel caso delle operazioni in conto trasformazione, se il trasformatore è situato in un altro Stato membro che quello del committente e se effettua la consegna fisica della merce sul territorio di un altro Stato membro per conto del committente sarà tenuto egli stesso a dichiarare tale consegna. Questa eccezione alla regola presente nel questionario Eurostat 2.71 *è applicabile solo nel quadro della presente decisione.*

Le informazioni debbono pervenire mensilmente alla Commissione delle Comunità europee (telex 3252 ACIER LU) non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla fine del mese. Copia del presente questionario deve essere inviata per posta raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, Task Force Acier (DG III), Bâtiment Cal, rue Alcide De Gasperi, L – 1019 Luxembourg (nello stesso termine).

NB: La definizione dei prodotti e i codici sono quelli previsti dalla decisione n. 1696/82/CECA del 30 giugno 1982 (GU n. L 191 del 1° luglio 1982). Per i prodotti di cui alle linee 41, 42, 43, 44 ci si riferisce alla definizione del questionario Eurostat 2.71 ed in particolare :

linea 41 : BANDA STAGNATA (banda nera e TSF inclusi) di cui alle linee 142 e 143 del questionario 2.71 ;
linea 42 : LAMIERINI MAGNETICI contenenti l'1 % e più di silicio di cui alla linea 145 del questionario 2.71 ;
linea 43 : MATERIALE FERROVIARIO di cui alle linee 101 e 102 del questionario 2.71 ;
linea 44 : PALANCOLE di cui alla linea 103 del questionario 2.71.

QUESTIONARIO 373 ALLEGATO AL QUESTIONARIO 372	DI CUI CONSEGNE AI COMMERCIANTI DI PRODOTTI SIDERURGICI DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI, DI QUALITÀ, SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE SALDABILI... DETTI «SONDERBAUSTÄHLE» (TUTTE LE SCELTE)

(tonnellate)

IMPRESA :	CODICE :	CONSEGNE DEL MESE DI :

Linea n.	Codice prodotto	Consegne ai commercianti nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	11 101											
2	11 302											
3	11 102											
4	11 103											
5	11 104											
6	11 100											
7	11 200											
8	11 403											
9	11 404											
10	11 400											
11	11 300											
12	11 301											
13	12 101											
14	12 102											
15	12 100											

Linea n.	Codice prodotto	Consegne ai commercianti nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
20	13 101											
21	13 102											
22	13 100											
23	14 101											
24	14 104											
25	14 102											
26	14 103											
27	14 100											
28	15 101											
29	15 103											
30	15 104											
31	15 201											
32	15 100											
33	16 101											
34	16 102											
35	16 103											
36	16 104											
37	16 100											
38	17 100											
39	18 100											
40	19 100											

373

Linea n.	Codice prodotto	Consegne ai commercianti nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
41	14 105											
42	12 104											
43	16 105											
44	16 106											

(1) La determinazione del paese di destinazione si basa sulle consegne fisiche dei prodotti ai consumatori (utilizzatori finali o commercianti dei prodotti siderurgici quali definiti all'articolo 3 della presente decisione).

(a) Nel caso in cui l'impresa siderurgica non conosca il destinatario finale e/o non assuma direttamente o indirettamente la responsabilità del trasporto fisico della merce all'utilizzatore finale, tale consegna dovrà essere dichiarata come essendo stata effettuata da un commerciante.

(b) Nel caso delle operazioni in conto trasformazione, se il trasformatore è situato in un altro Stato membro che quello del committente e se effettua la consegna fisica della merce sul territorio di un altro Stato membro per conto del committente sarà tenuto egli stesso a dichiarare tale consegna. Questa eccezione alla regola presente nel questionario Eurostat 2.71 *è applicabile solo nel quadro della presente decisione.*

Le informazioni debbono pervenire mensilmente alla Commissione delle Comunità europee (telex 3252 ACIER LU) non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla fine del mese. Copia del presente questionario deve essere inviata per posta raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, Task Force Acier (DG III), Bâtiment Cal, rue Alcide De Gasperi, L – 1019 Luxembourg (nello stesso termine).

NB: La definizione dei prodotti e i codici sono quelli previsti dalla decisione n. 1696/82/CECA del 30 giugno 1982 (GU n. L 191 del 1° luglio 1982). Per i prodotti di cui alle linee 41, 42, 43, 44 ci si riferisce alla definizione del questionario Eurostat 2.71 ed in particolare:

linea 41: BANDA STAGNATA (banda nera e TSF inclusi) di cui alle linee 142 e 143 del questionario 2.71;
linea 42: LAMIERINI MAGNETICI contenenti l'1 % e più di silicio di cui alla linea 145 del questionario 2.71;
linea 43: MATERIALE FERROVIARIO di cui alle linee 101 e 102 del questionario 2.71;
linea 44: PALANCOLE di cui alla linea 103 del questionario 2.71.

ALLEGATO II

QUESTIONARIO 376	CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI SPECIALI LEGATI (NON COMPRESI I «SONDERBAUSTÄHLE») (TUTTE LE SCELTE)

(tonnellate)

IMPRESA :	CODICE :	CONSEGNE DEL MESE DI :

Linea n.	Codice prodotto	Consegne nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	11 101											
2	11 302											
3	11 102											
4	11 103											
5	11 104											
6	11 100											
7	11 200											
8	11 403											
9	11 404											
10	11 400											
11	11 300											
12	11 301											
13	12 101											
14	12 102											
15	12 100											

Linea n.	Codice prodotto	Consegne nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
20	13 101											
21	13 102											
22	13 100											
23	14 101											
24	14 104											
25	14 102											
26	14 103											
27	14 100											
28	15 101											
29	15 103											
30	15 104											
31	15 201											
32	15 100											
33	16 101											
34	16 102											
35	16 103											
36	16 104											
37	16 100											
38	17 100											
39	18 100											
40	19 100											

Linea n.	Codice prodotto	Consegne nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
41	14 105											
42	12 104											
43	16 105											
44	16 106											

(1) La determinazione del paese di destinazione si basa sulle consegne fisiche dei prodotti ai consumatori (utilizzatori finali o commercianti dei prodotti siderurgici quali definiti all'articolo 3 della presente decisione).

(a) Nel caso in cui l'impresa siderurgica non conosca il destinatario finale e/o non assuma direttamente o indirettamente la responsabilità del trasporto fisico della merce all'utilizzatore finale, tale consegna dovrà essere dichiarata come essendo stata effettuata da un commerciante.

(b) Nel caso delle operazioni in conto trasformazione, se il trasformatore è situato in un altro Stato membro che quello del committente e se effettua la consegna fisica della merce sul territorio di un altro Stato membro per conto del committente sarà tenuto egli stesso a dichiarare tale consegna. Questa eccezione alla regola presente nel questionario Eurostat 2.71 *è applicabile solo nel quadro della presente decisione.*

Le informazioni debbono pervenire mensilmente alla Commissione delle Comunità europee (telex 3252 ACIER LU) non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla fine del mese. Copia del presente questionario deve essere inviata per posta raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, Task Force Acier (DG III), Bâtiment Cal, rue Alcide De Gasperi, L – 1019 Luxembourg (nello stesso termine).

NB: La definizione dei prodotti e i codici sono quelli previsti dalla decisione n. 1696/82/CECA del 30 giugno 1982 (GU n. L 191 del 1° luglio 1982). Per i prodotti di cui alle linee 41, 42, 43, 44 ci si riferisce alla definizione del questionario Eurostat 2.71 ed in particolare:

linea 41: BANDA STAGNATA (banda nera e TSF inclusi) di cui alle linee 142 e 143 del questionario 2.71;
linea 42: LAMIERINI MAGNETICI contenenti l'1 % e più di silicio di cui alla linea 145 del questionario 2.71;
linea 43: MATERIALE FERROVIARIO di cui alle linee 101 e 102 del questionario 2.71;
linea 44: PALANCOLE di cui alla linea 103 del questionario 2.71.

QUESTIONARIO 377 ALLEGATO AL QUESTIONARIO 376	DI CUI CONSEGNE AI COMMERCIANTI DI PRODOTTI SIDERURGICI DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI SPECIALI LEGATI (NON COMPRESI I «SONDERBAUSTÄHLE») (TUTTE LE SCELTE)

(tonnellate)

IMPRESA :	CODICE :	CONSEGNE DEL MESE DI :

Linea n.	Codice prodotto	Consegne ai commercianti nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	11 101											
2	11 302											
3	11 102											
4	11 103											
5	11 104											
6	11 100											
7	11 200											
8	11 403											
9	11 404											
10	11 400											
11	11 300											
12	11 301											
13	12 101											
14	12 102											
15	12 100											

Linea n.	Codice prodotto	Consegne ai commercianti nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
20	13 101											
21	13 102											
22	13 100											
23	14 101											
24	14 104											
25	14 102											
26	14 103											
27	14 100											
28	15 101											
29	15 103											
30	15 104											
31	15 201											
32	15 100											
33	16 101											
34	16 102											
35	16 103											
36	16 104											
37	16 100											
38	17 100											
39	18 100											
40	19 100											

Linea n.	Codice prodotto	Consegne ai commercianti nella Comunità compreso mercato nazionale (1)										
		R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
41	14 105											
42	12 104											
43	16 105											
44	16 106											

(1) La determinazione del paese di destinazione si basa sulle consegne fisiche dei prodotti ai consumatori (utilizzatori finali o commercianti dei prodotti siderurgici quali definiti all'articolo 3 della presente decisione).

(a) Nel caso in cui l'impresa siderurgica non conosca il destinatario finale e/o non assuma direttamente o indirettamente la responsabilità del trasporto fisico della merce all'utilizzatore finale, tale consegna dovrà essere dichiarata come essendo stata effettuata da un commerciante.

(b) Nel caso delle operazioni in conto trasformazione, se il trasformatore è situato in un altro Stato membro che quello del committente e se effettua la consegna fisica della merce sul territorio di un altro Stato membro per conto del committente sarà tenuto egli stesso a dichiarare tale consegna. Questa eccezione alla regola presente nel questionario Eurostat 2.71 *è applicabile solo nel quadro della presente decisione.*

Le informazioni debbono pervenire mensilmente alla Commissione delle Comunità europee (telex 3252 ACIER LU) non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla fine del mese. Copia del presente questionario deve essere inviata per posta raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, Task Force Acier (DG III), Bâtiment Cal, rue Alcide De Gasperi, L – 1019 Luxembourg (nello stesso termine).

NB: La definizione dei prodotti e i codici sono quelli previsti dalla decisione n. 1696/82/CECA del 30 giugno 1982 (GU n. L 191 del 1° luglio 1982). Per i prodotti di cui alle linee 41, 42, 43, 44 ci si riferisce alla definizione del questionario Eurostat 2.71 ed in particolare:

linea 41: BANDA STAGNATA (banda nera e TSF inclusi) di cui alle linee 142 e 143 del questionario 2.71;
linea 42: LAMIERINI MAGNETICI contenenti l'1 % e più di silicio di cui alla linea 145 del questionario 2.71;
linea 43: MATERIALE FERROVIARIO di cui alle linee 101 e 102 del questionario 2.71;
linea 44: PALANCOLE di cui alla linea 103 del questionario 2.71.